

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

Per i signori:

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA
Aluigi Dario	LGADRA03M06D969G	06/08/2003	Genova
Annunziata Martina	NNNMTN03R61F839C	21/10/2003	Napoli
Blaco Mariaceleste	BLCMCL04D58E506I	18/04/2004	Lecce
Bonuzzi Emma	BNZMME04H50L781E	10/06/2004	Verona
Cacciapuoti Vincenzo Lorenzo	CCCVCN03R26F839Y	26/10/2003	Napoli
Cannata Mariasofia	CNNMSF02R45G791X	05/10/2002	Polistena
D'Angerio Annapaola	DNGNPL04E59F839U	19/05/2004	Napoli
De Felice Gianluca Pio	DFLGLC03S13A512T	13/11/2003	Aversa
De Fiori Sebastiano	DFRSST04C28C351K	28/03/2004	Catania
De Vita Adriana Bernadette	DVTDNB04L68F389S	28/07/2004	Napoli
Dominiello Asia	DMNSAI02P61F205X	21/09/2002	Milano
Iudica Giuliana	DCIGLN04S58C351C	18/11/2004	Catania
Lamberti Annamaria	LMBNMR05A64A717R	24/01/2005	Battipaglia
Lanza Claudio	LNZCLD95A23E205D	23/01/1995	Grottaglie
Lazzaro Beatrice	LZZBRC03M63M088I	23/08/2003	Vittoria
Lelli Ivan	LLLVNI03L21A944I	21/07/2003	Bologna
Lo Cicero Zaira	LCCZRA04R48B202N	08/10/2004	Bronte
Longo Leonardo	LNGLRD04S28G273N	28/11/2004	Palermo
Lorusso Vincenzo Alberto	LRSVCN04H23A048X	23/06/2004	Acquaviva delle Fonti
Mansueto Marta	MNSMRT02S70C351P	30/11/2002	Catania
Marchesi Giovanni	MRCGNN71B23A794L	23/02/1971	Bergamo
Mosconi Désirée	MSCDSR04P42D653Q	02/09/2004	Foligno
Mottola Ester	MTTSTR05H69A509C	29/06/2005	Avellino

Ortoleva Fabiana	RTLFBN04T47G273K	07/12/2004	Palermo
Palmiero Giovanni	PLMGNN99S30F839J	30/11/1999	Napoli
Pastori Federica	PSTFRC03P65H264Z	25/09/2003	Rho (MI)
Pecora Edoardo	PCRDRD04S11C351H	11/11/2004	Catania
Pieracci Michele	PRCMHL01A02C745F	02/01/2001	Città di Castello
Privitera Annalisa	PRVNLS04R65C351H	25/10/2004	Catania
Ramaglia Andrea	RMGNDR96B11F839S	11/02/1996	Napoli
Ravasi Lorenzo	RVSLNZ04P27A323K	27/09/2004	Anzio
Rezvan Dezfooli Setareh	RZVSRH88T56Z224W	16/12/1988	Teheran - Iran
Rolando Federica	RLNFRC04L62E791A	22/07/2004	Maddaloni
Ruggiero Flavia	RGGFLV05B42A509E	02/02/2005	Avellino
Santocono Claudia Agata	SNTCDG04H58C351K	18/06/2004	Catania
Schembri Giorgia Sofia	SCHGGS03R71A089P	31/10/2003	Agrigento
Segretario Rachele	SGRRHL04R52G273P	12/10/2004	Palermo
Sgarra Mariana	SGRMNR04E43F284H	03/05/2004	Molfetta
Todaro Mariacristina	TDRMCR03P51G273S	11/09/2003	Palermo
Urselli Sabrina	RSLSRN03C42L049U	02/03/2003	Taranto
Vanacore Laura	VNCLRA04M65F839H	25/08/2004	Napoli
Vicentini Niccolò	VCNNCL02A07G224A	07/01/2002	Padova
Zanichelli Francesca	ZNCFNC04D45F205Q	05/04/2004	Milano
Zarcone Giovanna	ZRCGNN87A69G273H	29/01/1987	Palermo

rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, dagli Avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; pec francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; pec simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; pec florianabarбата@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3 e con domicilio digitale eletto come da pec da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni



e gli avvisi di cancelleria al fax 0917722955 ovvero ai seguenti indirizzi di pec: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; florianabarbata@pec.it,

CONTRO

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Bari**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi della Basilicata**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Bologna**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Brescia**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Cagliari**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Chieti Pescara**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Catania**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi della Calabria**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Catanzaro**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Ferrara**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Firenze**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Foggia**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Genova**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi dell'Insubria - Varese**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di L'Aquila**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Messina**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Milano Bicocca**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Milano Statale**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Modena – Reggio Emilia**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi del Molise**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Napoli Federico II**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Padova**, in persona del Rettore *p.t.*;

- l'Università degli Studi di **Palermo**, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di **Parma**, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di **Pavia**, in persona del Rettore p.t.
- l'Università degli Studi di **Perugia**, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di **Piemonte Orientale**, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di **Pisa**, in persona del Rettore p.t.
- l'Università degli Studi **politecnica delle Marche**, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di **Roma La Sapienza**, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di **Roma Tor Vergata**, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di **Salerno**, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi del **Salento (Lecce)**, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di **Sassari**, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di **Siena**, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di **Torino**, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di **Trieste**, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di **Trento**, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di **Udine**, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di **Verona**, in persona del Rettore p.t.;
- il **CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- il **Consorzio Universitario CINECA**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- il **Ministero della Salute**, in persona del Ministro p.t.;
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio p.t.;

E NEI CONFRONTI

- della **sig.ra Riadi Hayat**, C.F. RDIHYT99L64Z330J, posizione n. 17136, punteggio 57.42, prenotata nello scorrimento del 9 novembre 2023 in Medicina Messina MedBioTec, all'indirizzo pec: hayat.riadi@pec.tsrp-pstrp.org;



PER L'ANNULLAMENTO

- del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui al punto 7, lettera d, Allegato n. 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, comunicato all'odierna parte ricorrente attraverso l'area riservata del portale accesso programmato 2023/2024;
- della previsione contenuta al punto 7, lettera d, Allegato 2 al D.D. n. 1925/2022, nella parte in cui non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2023/2024, pubblicata nell'area riservata del portale "Accesso programmato" del CINECA, nella parte in cui accanto alla posizione dei ricorrenti è apparsa la dicitura "Rinuncia per mancata dichiarazione";
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

E PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto di parte ricorrente di essere riammessa nella graduatoria del Corso di Laurea di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024.

NONCHÈ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) e di ogni altra misura ritenuta



opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

FATTO

Gli odierni ricorrenti hanno partecipato alla nuova prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024 c.d. TOLC-MED indetta dal Ministero dell'Università e della Ricerca con il D.M. del 24 settembre 2022, n. 1107 e con il successivo Decreto Direttoriale del 30 novembre 2022 n. 1925.

Tale nuova procedura concorsuale è stata caratterizzata da illegittimità ed errori ancora più gravi ed evidenti rispetto a quelle che - sembra quasi incredibile a dirsi, visto il contenzioso che, com'è ben noto all'Ecc.ma Sezione, si registra sul punto ormai da diversi anni - hanno caratterizzato il precedente sistema di accesso alle facoltà di Medicina e Odontoiatria.

Nello specifico, in effetti, il sistema c.d. Tolc-Med risulta censurabile per quel che concerne:

- (i) la ripetizione delle stesse identiche domande in ciascun periodo di erogazione della prova, che ha comportato la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, di *par condicio* e di non discriminazione;
- (ii) il meccanismo scientifico di cui si è fatto cenno poc'anzi, basato sul c.d. "punteggio equalizzato";
- (iii) la scelta di suddividere il tempo massimo previsto per lo svolgimento del Tolc-Med per singola sezione;
- (iv) l'errata determinazione del fabbisogno formativo per l'a.a. 2023/2024, il quale – ancora una volta – appare il frutto di un'istruttoria carente e approssimativa, in conflitto con i criteri dettati dall'art. 3 della L. 2 agosto 1999, n. 264.

Pertanto, gli odierni ricorrenti, con separati ricorsi incardinati dinanzi a Codesto Ecc.mo TAR del Lazio hanno chiesto l'annullamento, tra gli altri, della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico a.a. 2023/2024.

In particolare, i ricorrenti hanno lamentato l'illegittima attribuzione del proprio punteggio, insufficiente per ottenere un posto utile ai fini dell'immatricolazione, a causa delle numerose illegittimità e anomalie emerse in relazione allo svolgimento del nuovo test di ammissione a.a. 2023/2024.

Senonché nelle more della definizione del giudizio, gli odierni ricorrenti hanno seguito pedissequamente la procedura indicata dal punto 7, lettera d, Allegato 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022 che sancisce l'obbligo di confermare l'interesse all'immatricolazione, per ogni scorrimento dei posti risultanti vacanti in base alle avvenute immatricolazioni e/o rinunce, con cadenza settimanale.

E invero, la procedura in esame prevede che ogni settimana viene aggiornata la graduatoria unica nazionale, in base agli scorrimenti intervenuti e che ogni candidato abbia a disposizione cinque giorni per poter accedere alla propria pagina personale sul portale universitaly.it e confermare l'interesse all'immatricolazione.

Detta conferma viene effettuata esclusivamente attraverso una procedura informatica, in base alla quale il candidato manifesta la propria volontà con un semplice "click" e il sistema provvede in automatico a registrare la "dichiarazione" del candidato.

Ebbene, gli odierni ricorrenti, non avendo proceduto alla conferma di interesse all'immatricolazione, risultano rinunciatari e decaduti dalla graduatoria nazionale di merito.

Recentemente, in una fattispecie analoga a quella di specie, il Consiglio di Stato ha provveduto ad accogliere l'istanza cautelare di reinserimento in graduatoria del ricorrente avendo considerato che *"-viene in esame un caso di specie molto particolare, concernente la mancata ammissione al corso di studi universitari per la mancata conferma di interesse della candidata in occasione di uno degli scorrimenti di graduatoria, pur in presenza di un "log" dal quale risultano multipli accessi della medesima candidata al sito preposto proprio in data immediatamente successiva alla conoscenza dello scorrimento;*

- la predetta peculiare fattispecie consente di ravvisare, id quod plerumque accidit, un diretto e

specifico interesse della candidata all'evento, che verosimilmente non poteva non tradursi in una adesione allo scorrimento;

- viene pertanto in rilievo il principio generale di buona fede che deve legare il rapporto fra cittadino ed amministrazione, e che in questo caso si salda con i principi costituzionali di non discriminazione e buon andamento e con il diritto allo studio dei capaci e meritevoli, posto che l'esito del mancato accoglimento sarebbe il sorpasso di candidati in posizione deteriore.

- non osta all'accoglimento né il riconosciuto ambito di discrezionalità tecnica, posto che la presente decisione ha ad oggetto l'accertamento della volontà dell'interessato e non la valutazione del funzionamento del meccanismo informatico, né l'unicità della graduatoria, considerata la possibilità di singole iscrizioni in soprannumero insieme ai candidati subentrati al posto degli appellanti secondo l'ordine di graduatoria;

- la domanda cautelare nella specifica fattispecie deve essere pertanto accolta, conseguendone l'obbligo dell'Amministrazione di consentire la tempestiva iscrizione con riserva dell'appellante secondo l'ordine di scorrimento) (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2023, n. 1472).

Peraltro, codesto Ecc.mo Collegio si è pronunciato su una fattispecie perfettamente identica alla presente, accogliendo l'istanza cautelare del ricorrente, *"Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare abbinata ai motivi aggiunti, secondo la prospettazione manifestata dalla ricorrente e volta a permanere nella graduatoria in esame al fine di beneficiare dei suoi scorrimenti"* (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 8 marzo 2017, n. 1174).

E ancora, con sentenza, inerente la illegittimità del provvedimento di decadenza per la mancata conferma di interesse, codesta Ecc.ma Sezione ha ritenuto fondato nel merito la censura, accogliendo le deduzioni della perizia difensiva nella quale si rilevava che *"i file di log trasmessi dal Cineca non godono delle caratteristiche di integrità e di conformità previste dalla normativa vigente in quanto privi di marcatura temporale e firma digitale né è dato sapere da quale sistema i predetti log siano stati esportati e con quali strumenti sia stata realizzata la relativa generazione ma che, comunque, gli stessi non sono nella forma con a quale vengono*

generati dai server web e frutto di un'operazione di manipolazione quantomeno automatica" (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, 15 marzo 2017, n. 3479).

La sanzione dell'esclusione derivante dalla omessa "conferma di interesse alla immatricolazione", dunque, è illegittima ed è censurabile per i seguenti motivi di

1. SULL'AVVENUTA DECADENZA DALLA GRADUATORIA NAZIONALE.
Violazione e falsa applicazione della legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 33, 34 e 97 della costituzione – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per sviamento dell'azione amministrativa dalla causa tipica

Preliminarmente bisogna evidenziare che il provvedimento di decadenza dalla graduatoria di merito di parte ricorrente per non aver confermato l'interesse a permanervi, come disposto dal punto 7, lettera d, Allegato 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, è da ritenersi illegittimo.

La norma richiamata nello specifico prevede che "entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato ed i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato "posti esauriti", devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito CINECA. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma".

Dunque, in maniera del tutto illogica e illegittima, la disposizione richiamata **non**



prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria.

In conseguenza, risulta inevitabilmente e inesorabilmente escluso quel candidato che, per qualsivoglia ragione personale, non proceda alla manifestazione dell'interesse alla permanenza in graduatoria o non deleghi un terzo a effettuare siffatta operazione per sé (come suggerisce il dettato normativo).

Ebbene, al fine di dimostrare come il comportamento dell'Amministrazione sia assolutamente da censurare vale la pena ripercorrere sinteticamente la disciplina e la funzione svolta da tale istituto.

Com'è noto, il candidato collocatosi in graduatoria, ma in posizione non immediatamente utile per l'immatricolazione, è tenuto, a pena di decadenza dalla medesima, a manifestare ogni settimana, potenzialmente per anni, il proprio interesse alla permanenza nella stessa, attraverso la schermata all'uopo destinata presente nella propria area riservata sul portale "Accesso programmato".

Secondo l'Amministrazione ciò sarebbe funzionale alla gestione della graduatoria perché solo in tal modo si potrebbe gestire l'**assegnazione dei posti disponibili**, in caso di rinunce e/o altri meccanismi che conducono allo scorrimento della graduatoria.

Sul punto si deve tuttavia dissentire.

Difatti, tenuto conto che, di anno in anno, il D.M. che regola modalità e contenuti delle prove di accesso ai corsi di laurea in questione prevede che il candidato in posizione utile per l'immatricolazione debba procedere alla stessa nel termine stringente di 5 giorni, il fine di giungere alla completa assegnazione dei posti disponibili e alla possibilità di riassegnare il posto qualora fosse oggetto di rinuncia, verrebbe comunque conseguito anche in assenza dell'istituto della conferma d'interesse.

Basterebbe dare contezza in graduatoria, una volta trascorsi i 5 giorni destinati all'immatricolazione, dell'occorsa rinuncia.

Dal giorno successivo in effetti si potrebbe tranquillamente procedere a riassegnare quei posti ai candidati collocati successivamente oppure, in alternativa, si potrebbe decidere

di adottare il sistema inverso che onera della dichiarazione di non interesse al posto chi non è più realmente interessato, essendo di numero di gran lunga inferiore i candidati che, dopo aver svolto il test, non sono più interessati all'immatricolazione.

E, invece, in maniera del tutto illogica e irrazionale si è inserito un istituto che fa decadere dalla graduatoria migliaia di candidati ancora interessati al posto per il sol fatto di aver avuto per una settimana “*su cento*” (su un numero potenzialmente indefinito di settimane) una dimenticanza, un impedimento o un qualsivoglia problema che li abbia indotti a non procedere entro i termini stringenti stabiliti dall'Amministrazione (**si ricordi, infatti, che lo scorrimento della graduatoria in alcuni casi è durato anche 3 anni!!**).

Non v'è chi non veda come tutto ciò sia inaccettabile.

Pertanto, tale questione non è nuova a Codesto Ecc.mo Giudice Amministrativo che, proprio recentissimamente, si è espresso favorevolmente, accogliendo le ragioni di parte ricorrente e annullando il provvedimento con il quale è stato comunicato che il ricorrente risultava rinunciatario e decaduto dalla graduatoria.

In particolare, **con la nota sentenza n. 10679 del 18 ottobre 2021**, codesto Ecc.ma Sezione, in un caso perfettamente identico a quello di specie, ha annullato il provvedimento di esclusione comunicato a parte ricorrente per non aver confermato l'interesse a permanere in graduatoria sulla scorta che: “*[...] La procedura informatica di cui si avvale l'Ateneo, se utile e funzionale in generale per verificare la suddetta permanenza dell'interesse degli aspiranti studenti, anche al fine di agevolare la compilazione delle graduatorie in vista di eventuali scorrimenti, non può essere assunta a strumento unico e insindacabile – vista anche la strettissima e continua tempistica imposta – per stabilire la volontà del singolo [...]. In tal senso è quindi illegittimo l'Allegato 2 al D.M. n. 546/2016 che obbliga a indicare la necessità di tale manifestazione solo attraverso il sito informatico indicato (sul punto, v. TAR Lazio, Sez. II bis, 18.11.11, n. 1546, secondo cui deve necessariamente darsi prevalenza all'espressione sostanziale di volontà del concorrente), fermo restando che l'interesse specifico*

valutabile in concreto e per ragioni organizzative per ciascun Ateneo può essere quello alla immatricolazione e non alla mera permanenza in graduatoria”.

Con riguardo a questa fattispecie inoltre codesto Ecc.mo TAR, nella stessa occasione, ha avuto modo di precisare che **già il semplice attivarsi per promuovere un contenzioso per contestare la posizione in graduatoria, ovvero altre irregolarità correlate al concorso in esame, rendono evidente ed esplicita la volontà del candidato di permanere in graduatoria.**

E questo è il caso in cui è incorsa l’odierna parte ricorrente la quale ha dato mandato ad uno studio legale per contestare la regolarità del concorso in esame e, dunque, ha dato per scontato che questo fosse sufficiente a manifestare la sua volontà di permanere in graduatoria.

Ancor prima, sempre con riguardo a tale fattispecie, codesto Ecc.mo TAR, con la sentenza n. 4105/2018, ha avuto modo di chiarire che *«previsioni così stringenti e perentorie sul piano della tempistica (cinque giorni ...per la conferma di interesse...), per quanto comprensibili ai fini organizzativi, stante l’evidente rilevanza delle loro conseguenze applicative, debbono ragionevolmente coniugarsi con la previsione di meccanismi idonei a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di “forza maggiore»* (nello stesso senso anche TAR del Lazio – Roma, Sez. III, sent. 4744/2018; meno di recente Tar del Lazio – Roma, Sez. III, ord. 959/2017; Tar del Lazio – Roma, Sez. III, sent. 1781/2014).

Proprio in ragione di questi ripetuti accertamenti, in sede giurisdizionale, dell’illegittimità di una tale previsione non seguita da eccezioni giustificative che ne potessero neutralizzare gli infausti effetti, preme segnalare che l’analogo Decreto Ministeriale n. 277/2019 (per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e in Odontoiatria per l’a.a. 2019/2020) aveva introdotto la possibilità di porre rimedio, in presenza di specifici presupposti, alla automatica decadenza dalla graduatoria in caso di mancata manifestazione dell’interesse alla permanenza in seno alla stessa.

Tuttavia, contrariamente a quanto statuito e previsto per l'a.a. 2019/2020, in maniera del tutto illogica e illegittima, il Decreto Ministeriale odiernamente impugnato **non contiene alcuna clausola giustificativa al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria.**

Anche l'odierna parte ricorrente, dunque, a causa della previsione di cui si tratta, è rimasta **esclusa dalla graduatoria senza possibilità di esservi riammessa, pur avendo un interesse effettivo a rimanervi!**

Ebbene, non v'è chi non veda l'illegittimità di una tale previsione.

Il Ministero recedendo dalla sua posizione ha modificato *in peius* il bando di concorso per ben quattro anni consecutivi (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024).

Conseguentemente, in spregio a tutti i principi costituzionali e di legge sul giusto procedimento e sulla partecipazione allo stesso da parte del cittadino interessato, **l'Amministrazione resistente ha ingiustamente precluso alla radice al candidato incorso nella sanzione della decadenza della graduatoria per mancata conferma d'interesse la possibilità di porvi rimedio, non prevedendo peraltro un'eccezione alla regola.**

Orbene, l'impossibilità di contestare l'automatica decadenza dalla graduatoria per mancata conferma d'interesse attraverso l'inoltro di un'apposita "*istanza di riammissione*" è assolutamente illegittimità, del pari è assolutamente acclarata la grande lesione della sfera giuridica sofferta da parte ricorrente.

Se, infatti, l'Amministrazione – correttamente operando – avesse previsto per il corrente a.a. analoga norma, parte ricorrente avrebbe indubitabilmente potuto ottenere di essere reinserita in graduatoria e, in caso di diniego, di contestare in sede giurisdizionale lo stesso (dinieghi che, infatti, per l'a.a. 2019-2020 continuano ad essere annullati in sede giurisdizionale; si veda, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. 4711 e 3539 del, rispettivamente, 5 agosto e 16 giugno 2020).

Alla luce di quanto argomentato si chiede, prima di tutto, che parte ricorrente venga

riammessa in graduatoria considerata la ragione ostativa che non le ha permesso di confermare l'interesse a permanere in graduatoria per causa non imputabile alla stessa. Donde l'illegittimità dell'esclusione dalla graduatoria per mancata conferma di interesse di parte ricorrente.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Con istanza di accesso agli atti, parte ricorrente ha chiesto le generalità e l'indirizzo di residenza di almeno 1 controinteressato. Nel frattempo, la stessa ha individuato un nominativo posizionato utilmente in graduatoria ed ha provveduto alla notifica. Qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

* * *

Tutto ciò premesso, si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito accolga il presente ricorso in ogni sua parte e, conseguentemente:

- **in via preliminare:** disponga, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **nel merito,** annulli, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto:
- **in via principale,** stabilendo il reinserimento di parte ricorrente nella graduatoria del concorso, ammetta definitivamente la stessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia,

Odontoiatria e Protesi Dentaria di cui è causa presso l'Ateneo indicato da parte ricorrente come prima scelta o, in subordine, presso gli altri Atenei;

- **in via subordinata**, disponga l'annullamento del concorso e la ripetizione della prova.

Con vittoria di spese e di onorari da distrarre in favore degli avvocati distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura pari ad € 650,00.

Roma, 27 giugno 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata